



Stop a piani strutturali, attuativi, regolamenti e varianti senza l'ok della Regione sui rischi

Urbanistica, il veto della Toscana

Il Governatore vuole verificare la pericolosità sismica, geologica e costiera

DI SILVIA PIERACCINI

Cambia ancora, in ossequio alla prevenzione dei rischi idrogeologico, idraulico e sismico, la legge regionale 1/2005 della Toscana sul governo del territorio.

La necessità a cui si è inteso far fronte con la legge 36/2011 (che modifica l'articolo 62 della legge 1/2005), approvata dal Consiglio regionale il 2 agosto scorso, è di rendere più efficaci i controlli regionali, prevedendo che i Comuni possano approvare i loro strumenti di pianificazione solo dopo aver acquisito l'esito positivo del controllo da parte dei competenti uffici regionali. Dunque la Regione si riserva un diritto di veto sui piani strutturali, sulle varianti, sui regolamenti urbanistici, sui piani complessi di intervento e sui piani attuativi, che rimarranno bloccati («I Comuni non possono procedere all'approvazione» si legge nella legge) in caso di esito negativo dei controlli.

TUTTI FERMI

La nuova procedura per i piani

- **I RISCHI.** I Comuni devono verificare la pericolosità del territorio sia sotto il profilo geologico, che sotto quello sismico, idraulico e di dinamica costiera prima di approvare una variazione ai piani urbanistici
- **IL VETO.** Le indagini sui rischi devono essere depositate negli uffici regionali per il controllo. Senza l'esplicito via libera regionale non potranno più essere approvati piani strutturali, attuativi, varianti e regolamenti urbanistici

pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici e di rischio sismico in caso di formazione dei piani strutturali e delle varianti.

Nel caso di elaborazione di regolamenti urbanistici, piani complessi di intervento,

piani attuativi e relative varianti, la legge prevede ora «indagini geologiche» per garantire la fattibilità degli interventi di trasformazione.

In ogni caso, le indagini devono essere effettuate seguendo le direttive tecniche regionali stabilite da un regolamento (che dovrà essere approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge) e devono essere depositate negli uffici regionali competenti, che effettueranno il controllo. Anche il procedimento per il deposito sarà disciplinato dal futuro regolamento.

LO STOP

Mentre finora però il deposito, da effettuare prima dell'adozione dei provvedimenti, esauriva i compiti dei Comuni, la nuova formulazione della legge impone loro di aspettare l'esito del controllo, anche se non indica termini per effettuarlo. In caso di esito negativo, i Comuni non potranno procedere all'approvazione degli atti. Dunque tutti in attesa del responso regionale, anche se per quanto riguarda le indagini geologiche, il futuro regolamento individuerà quelle da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione. ■

PROTAGONISTI

Lavoro, più sconti sulla maxisanzione

Il ministero del Lavoro (nota n. 13315/11) ha ammesso la possibilità di applicare la riduzione della maxisanzione prevista dal collegato Lavoro sulla misura fissa dei 150 euro giornalieri anche alle contestazioni già arrivate alla direzione provinciale del Lavoro.

Sicilia, legge appalti impugnata

Il commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato dubbi di costituzionalità sulla legge con cui la Sicilia ha recepito il codice appalti. Nel mirino le norme sulla qualificazione sotto i 150mila euro («totalmente difformi da quelle nazionali») e quella sui concorsi di idee.

Lavori usuranti, c'è la proroga

Prorogato, per ora senza scadenza, il termine per le aziende per fare le comunicazioni sui lavori usuranti. Lo ha chiarito una circolare del Lavoro del 14 settembre.

LE INDAGINI

La nuova formulazione dell'articolo 62 della legge 1/2005 conferma le indagini effettuate dagli enti locali per verificare la



Le modifiche all'urbanistica toscana su:
www.ediliziateritorio.ilssole24ore.com